



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 29 aprile 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 25-26-27-28 aprile 2014 - Sedicesima giornata ritorno

Atalanta-Genoa 1-1  
Bologna-Fiorentina 0-3  
Cagliari-Parma 1-0  
Hellas Verona-Catania 4-0  
Internazionale-Napoli 0-0  
Livorno-Lazio 0-2  
Roma-Milan 2-0  
Sampdoria-Chievo Verona 2-1  
Sassuolo-Juventus 1-3  
Torino-Udinese 2-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 aprile 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 99

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 25-26-27-28 aprile 2014 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

179/585



## Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI del 26 aprile 2014

### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che sostenitori della Società nero-azzurra al 19° e al 24° del primo tempo, all'11° ed al 13° del secondo tempo avevano indirizzato alla tifoseria avversaria dei cori ("... Napoli m., Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera ..."), costituenti un evidente "comportamento discriminatorio per origine territoriale" ex art.11 n. 1 CGS;

ritenuta la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS, per la sua "dimensione" e "percezione reale" in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa 8.000 persone) il settore denominato "secondo anello verde della Curva Nord" e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura Federale, collocatisi in varie posizioni nel recinto di giuoco;

quantificata nel minimo edittale la consequenziale sanzione e rilevato che la Soc,. Internazionale era già incorsa nella medesima violazione (gara Internazionale-Milan del 22 dicembre 2013 - CU n. 144 dell'11 marzo 2014), in merito alla quale l'esecuzione della sanzione era stata sospesa nei termini di cui all'art. 16 n. 2bis CGS;

### *P.Q.M.*

delibera di sanzionare la Soc. **Internazionale** con l'ammenda di €50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "secondo anello verde Curva Nord" privo di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione di cui al provvedimento dell'11 marzo 2014 (CU n. 144).

### **a) SOCIETA'**

### *Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel settore avversario e uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €4.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**DA SILVA DALBELO Felipe Dias** (Parma): per avere, al 7° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MUSTAFI Shkodran** (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**PORTANOVA Daniele** (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.500,00**

**MAGNANELLI Francesco** (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BARDI Francesco** (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**BOSTJAN Cesar** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

**CIGARINI Luca** (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

**FREY Nicolas Sebastien** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**HETEMAJ Perparim** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**NAINGGOLAN Radja** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**RINAUDO Leandro** (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

**GILARDINO Alberto** (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**OGBONNA Obinze Angelo** (Juventus)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

**RIGONI Luca** (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**CASSANI Mattia** (Parma)

**PINZI Giampiero** (Udinese)

DECIMA SANZIONE

**KONE Gkergki Panagiotis** (Bologna)

NONA SANZIONE

**PINILLA FERRERA Mauricio** (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**BRITOS CABRERA Miguel Angel** (Napoli)

**DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan** (Internazionale)

**DE SILVESTRI Lorenzo** (Sampdoria)

**HEURTAUX Thomas** (Udinese)

SESTA SANZIONE

**GOBBI Massimo** (Parma)

**MUNTARI Sulley Ali** (Milan)

QUINTA SANZIONE

**AGYEMAN BADU Emmanuel** (Udinese)  
**MESBAH Djamel Eddine** (Livorno)  
**RINAUDO Fabian Andres** (Catania)  
**ROLIN FERNANDEZ German Alexis** (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ANTONINI Luca** (Genoa)  
**GUARENTE Tiberio** (Chievo Verona)  
**MARCHESE Giovanni** (Genoa)  
**MARQUES PEREIRINHA Bruno Alexandre** (Lazio)  
**RAMI Adil** (Milan)

SECONDA SANZIONE

**BONAVENTURA Giacomo** (Atalanta)  
**BUSS Henrique** (Napoli)  
**HONDA Keisuke** (Milan)  
**MONZON Luciano Fabian** (Catania)

PRIMA SANZIONE

**GHOULAM Faouzi** (Napoli)  
**TOTTI Francesco** (Roma)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00 (DECIMA SANZIONE)

**ZAZA Simone** (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**ROSSETTINI Luca** (Cagliari)

QUINTA SANZIONE

**PJANIC Miralem** (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**PERIN Mattia** (Genoa)

PRIMA SANZIONE

**DIAKHITE Modibo** (Fiorentina)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

**TOMEI Francesco** (Sassuolo): per avere, al 21° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*